

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui, per il caso di gravi malattie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di *day hospital* e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Corte costituzionale, sentenza 3 marzo 2021, n. 28 – Pres. e Red. Coraggio

Istruzione pubblica – Università – Ricercatori universitari – Malattia – Comporto – Periodo per interventi e terapie “salvavita” – Esclusione – Incostituzionalità

È incostituzionale l'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (1).

(1) I. – Con la sentenza in esame la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la q.l.c. sollevata dal C.g.a., ordinanza 3 luglio 2019, n. 647 (oggetto della News US, n. 86 del 18 luglio 2019, sulla quale si veda *infra* § d), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui, per il caso di gravi malattie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, non esclude, dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di *day hospital* e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

II. – Il collegio, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa e le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione, ha osservato quanto segue:

- a) per i dipendenti pubblici, così come per i lavoratori privati, la malattia come causa di sospensione del rapporto di lavoro trova la sua regolazione nell'art. 2110 c.c., il quale, nell'affermare in via di principio la conservazione del posto di lavoro e il relativo trattamento economico, rinvia per gli aspetti quantitativi e temporali alla legge o al contratto collettivo di riferimento. Pertanto, è possibile che fra le due discipline emergano differenze anche sostanziali, come in effetti accade anche nel caso di specie in ordine al riconoscimento del periodo di comporto;
- b) la citata differenza non è lesiva dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza:
 - b1) in linea generale, i due tipi di rapporto di lavoro che vengono in rilievo presentano caratteristiche strutturali che con l'andare del tempo si sono

- sempre più differenziate e ciò risponde alle obiettive differenze di *status*, legate al carattere privatizzato o meno del rapporto;
- b2) nel caso di specie esistono due diverse discipline delle complessive relazioni fra malattia e rapporto di lavoro, espressione di delicati punti di equilibrio, che sono legati alle specificità del relativo rapporto e che pertanto non sono suscettibili di un confronto diretto;
- b3) a maggior ragione non è possibile prendere in considerazione il trattamento del particolare profilo in esame, elevando il contenuto di una delle due discipline, nella specie di fonte contrattuale, a *tertium comparationis*, non essendo in alcun modo possibile una sua valutazione isolata dal contesto;
- c) il mancato riconoscimento del periodo di comporto manifesta, tuttavia, una intrinseca irrazionalità che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost, con assorbimento del residuo parametro dell'art. 32 Cost.:
- c1) la norma è la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva;
- c2) la contrattazione collettiva, infatti, con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tenere conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie e in particolare delle cosiddette terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti;
- c3) ciò, al contrario, non è avvenuto per la disciplina normativa che, risalente ad anni ormai lontani, non è più adeguata al contesto attuale, caratterizzato dalla profonda evoluzione delle terapie;
- c4) i principi di cui agli artt. 9 e 33 Cost., trattandosi di personale docente universitario, pur essendo meritevoli della massima considerazione, non possono costituire un ostacolo alla stabilità del rapporto di lavoro.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- d) come anticipato, la q.l.c. è stata sollevata dalla citata ordinanza C.g.a., 3 luglio 2019, n. 647, alla cui News US, n. 86 del 18 luglio 2019, si rinvia per l'esame degli argomenti sviluppati dal collegio, nonché: al § g), in tema di ricercatori universitari a tempo determinato; ai §§ h) e i), in tema di inidoneità sopravvenuta dovuta a infermità e di ferite e lesioni; al § j), con riferimento alla disciplina speciale dettata per il personale militare in materia di accertamento del possesso e del mantenimento dei più rigorosi indici di idoneità psico-fisica;
- e) sulla differenza fra il sindacato di ragionevolezza e quello di razionalità intrinseca della norma sottoposta a vaglio di costituzionalità, si vedano, tra le altre:
- e1) Corte cost., 25 giugno 2020, n. 127 (in *Foro it.*, 2020, I, 3340; *Famiglia e Diritto*, 2020, 11, 1001, con nota di BUGETTI; *Giur. it.* 2021, 2, 297, con nota di

ROBLES), secondo cui *“Non è fondata la q.l.c. dell’art. 263 c.c. sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non esclude dalla legittimazione ad agire per l’impugnazione del riconoscimento non veridico chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua falsità. In tema di figli nati fuori dal matrimonio, nel caso dell’impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare “ex se” il sacrificio dell’uno in nome dell’altro. L’esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello “status” di cui all’art. 263 c.c. Tra queste variabili rientra sia il legame del soggetto riconosciuto con l’altro genitore, sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, sia la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento, sia, infine, l’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore”*; *“Non sussiste disparità di trattamento con la disciplina di cui all’art. 9, comma 1, L. n. 40 del 2004, trattandosi di un tertium comparationis non idoneo, non potendo equipararsi la volontà di generare con materiale biologico altrui della procreazione assistita eterologa e la volontà di riconoscere un figlio altrui”*; *“E’ infondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità, poiché, per un verso, non è possibile fondare la valutazione di irragionevolezza sulla disparità di trattamento con la disciplina eterogenea del divieto di disconoscimento nel caso di consenso prestato alla fecondazione assistita eterologa e, per altro verso, è comunque rimessa ad una valutazione del caso concreto se all’esperimento di tale azione sia sotteso uno specifico interesse alla prevalenza del favor veritatis sul favor filiationis”*;

- e2) Corte cost., 13 giugno 2019, n. 143 (in *Foro it.*, 2019, I, 2615; oggetto della News US, n. 77 del 3 luglio 2019), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali della Valle d’Aosta che prescrivono la restituzione di contributi pubblici, versati in favore di Consorzi di garanzia fidi regionali per il sostegno alle PMI, nell’ipotesi di fusione di tali consorzi con altri analoghi soggetti operanti al di fuori del territorio valdostano. In particolare, alla citata News US si rinvia: al § k), con riferimento al canone della ragionevolezza; al § l), sull’applicazione dei criteri del sindacato di ragionevolezza al campo economico-finanziario, specialmente alla luce della

vigente formulazione dell'art. 81 Cost.; al § m), sui precedenti giurisprudenziali in tema di uguaglianza e ragionevolezza;

- e3) Corte cost., 21 dicembre 2018, n. 239 (in *Foro it.*, 2019, I, 1118; oggetto della News US, n. 6 del 5 gennaio 2019), che ha dichiarato non fondata la q.l.c. delle norme che disciplinano l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (artt. 21, comma 1, nn. 1-*bis* e 2, e 22 della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009), nella parte in cui prevedono, per le liste elettorali, la soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, ai fini del riparto proporzionale dei seggi disponibili. In particolare, alla citata News US, si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni sviluppate dalla Corte, spec. §§ d) ed e): al § f), sul requisito della incidentalità della q.l.c.; al § h), per l'esame di un riferimento dottrinale sul tema delle pronunce della Corte costituzionale.